



ORDINANZA SINDACALE

n.° 0000082 / del 14/06/2024	SETTORE Opere per il Territorio e l'Ambiente	Allegati n.	Pagine totali n.	Pagina 1 di 4
Responsabile procedimento: Paola Ferri				
Autore:	Casciano Guglielmina - Servizio Ambiente – Verde - Energia - 02 91004.356 - @comune.paderno-dugnano.mi.it			
(Classificazione: tit._10__cl._1__ fascicolo_1__ anno__2024__)				
NOTA: avverso alla presente ordinanza è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 gg. dalla data di pubblicazione oppure, entro 120 gg., il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.				

Oggetto: TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA E DELL'IGIENE AMBIENTALE - PREVENZIONE DEI FENOMENI ALLERGIZZANTI CORRELATI ALLA DIFFUSIONE DELLA PIANTA "AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA

IL SINDACO

Visto che l'Ambrosia è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre ed è causa di allergie con sintomi fortemente invalidanti per le persone sensibili, a causa della pollinosi da essa provocata e che negli ultimi anni si è fortemente incrementata la percentuale di soggetti sensibili coinvolti, con aggravamento delle patologie respiratorie, come accertato da studi epidemiologici di A.T.S. Milano Città Metropolitana;

Visto che l'impatto dell'Ambrosia sulla salute umana è ben conosciuto e si traduce in sintomi di natura allergica (nasali, oculari e asma), che in alcuni soggetti possono essere anche particolarmente invalidanti.

Tenuto conto che in occasione dell'implementazione del Sistema Regionale Prevenzione Salute (SRPS), Regione Lombardia ha inoltrato indicazioni alle ATS per l'attivazione di nuove stazioni di monitoraggio aerobiologico e per la riattivazione di quelle che, a causa della pandemia, sono state dismesse. Ha altresì previsto la ripresa del "Gruppo di lavoro monitoraggio aerobiologico", al fine di uniformare gli strumenti di comunicazione (bollettini settimanali del polline) utili per gli interventi di prevenzione delle allergopatie realizzate dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica;

Vista la nota dell'ATS Città Metropolitana di Milano del 06/06/2024 prot. n. 38209 che richiama la necessità di porre in atto tutti i provvedimenti di competenza, per contribuire in modo efficace alla realizzazione di adeguate azioni di prevenzione della pollinosi da "Ambrosia", al fine di garantire la tutela della salute pubblica;

Richiamata l'Ordinanza dirigenziale n. 5/d del 29/03/2007 in materia di igiene e decoro ambientale, che disciplina le modalità di manutenzione, interventi preventivi e di sicurezza per garantire una condizione decorosa delle aree limitrofe alle abitazioni, riferita ai contenuti degli artt. 79 e 81 del Titolo III del Regolamento Locale d'Igiene che tutelano

*aggiornamento n. 18/A chiuso il 08/05/2023

l'igiene ambientale e il decoro di aree inedificate libere e/o pertinenziali di edifici esistenti al fine di prevenire la diffusione di fenomeni pericolosi per la salute umana;

Considerato che i luoghi preferenziali di crescita dell'Ambrosia sono i terreni incolti, le aree verdi urbane abbandonate, le banchine stradali, gli argini dei canali, le massicciate ferroviarie, i fossi, le terre smosse dei cantieri edili, le aree industriali dismesse ed in genere tutte le aree abbandonate, nonché i campi coltivati con semine rade;

Evidenziato che l'incuria di tali aree è causa di proliferazione della vegetazione erbacea e arbustiva infestante ed allergizzante tra le quali va evidenziata l'Ambrosia Artemisiifolia, oltre che degli animali infetti e nocivi per la salute umana quali zanzare e ratti;

Dato atto che lo sfalcio delle aree infestate da "Ambrosia" nei periodi antecedenti la fioritura della pianta è uno strumento efficace al contenimento dell'aerodiffusione del polline e che lo sfalcio delle aree e la loro pulizia permette di contenere la proliferazione di animali nocivi, come i ratti, e l'insediamento di larve di zanzare;

Ritenuto necessario emettere un'ordinanza per disciplinare le modalità vincolanti per la tutela della salute pubblica, rispetto a cui i proprietari ed i conduttori delle aree a verde, dei cantieri, dei luoghi incolti devono intervenire per contenere la proliferazione dell'Ambrosia e degli animali molesti e nocivi per la salute umana, effettuando le manutenzioni e le disinfestazioni necessarie nelle aree in questione;

Ravvisata la necessità di recepire le disposizioni della Regione Lombardia, prevedendo l'obbligo d'intervento a pena dell'irrogazione delle sanzioni ai soggetti inadempienti, ossia a coloro che non effettuano gli sfalci entro un tempo utile per prevenire la crescita e la fioritura di Ambrosia nei terreni di proprietà o di conduzione, e quindi ove nei medesimi venga trovata tale pianta in fioritura o in quantità non controllata dagli sfalci adeguati;

Tenuto conto che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

Visto il Regolamento Locale d'Igiene recante le norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione verde;

Visto l'art. 7 bis del d.lgs. 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n. 116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, secondo la procedura prevista dalla L. n. 689/1981;

Considerato l'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.;

;

ORDINA

- A tutti i proprietari ed ai conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati, anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione;
- Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- Agli amministratori degli stabili con annesse aree pertinenziali;
- Ai conduttori di cantieri edili e per le infrastrutture viarie e delle infrastrutture sovracomunali;
- Al responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento regionale per la viabilità;
- Ai responsabili del Settore strade della Città Metropolitana di Milano;

- Ai responsabili/manutentori delle massicciate ferroviarie e delle aree di pertinenza ferroviaria e di tramvie;
 - Ai responsabili/manutentori degli argini dei canali e dei fiumi;
 - Ai responsabili/manutentori delle banchine stradali ed autostradali, delle rotatorie e degli spartitraffico sia comunali che extraurbane;
1. Di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di "Ambrosia" nelle aree di loro pertinenza ed eseguire periodicamente, a partire da Luglio fino ad Agosto, i necessari interventi di manutenzione e pulizia delle aree anzidette che prevedano due sfalci, con un'altezza di taglio più bassa possibile, nei seguenti periodi:
 - I° Sfalcio – entro la terza decade di Luglio;
 - II° Sfalcio – alla fine della seconda decade di Agosto;
 2. Di provvedere in ogni caso ad eseguire regolarmente la manutenzione e la pulizia delle aree oggetto della presente al fine di assicurare la completa eliminazione delle piante con abbozzi di infiorescenza, e ad eseguire un ulteriore sfalci nella seconda decade di settembre, nel caso in cui la stagione climatica estiva favorisca una forte diffusione e fioritura dell'ambrosia oltre i termini sopra indicati;

INVITA (se necessario)

tutti i cittadini ad eseguire, nei mesi estivi, una periodica ed accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni etc.) di propria pertinenza, provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come il prato inglese, trifoglio etc., che agendo da antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia Artemisiifolia;

RICORDA

che l'Ambrosia artemisiifolia è inserita nella lista nera ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L.R. 10/2008 quale specie alloctona vegetale oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione;

AVVERTE

- 1) che le attrezzature utilizzate per eseguire gli sfalci lungo i bordi stradali o per le operazioni mietitura e di raccolto nei campi coltivati contribuiscono significativamente alla diffusione dei semi di Ambrosia lungo le vie di comunicazione, nei terreni agricoli e nei prati e per tale ragione è considerato efficace, ai fini del contenimento dell'infestante, il lavaggio delle attrezzature utilizzate nelle aree altamente infestate;
- 2) che lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalla pulizia delle aree in oggetto dovrà avvenire con i criteri della differenziazione di cui al vigente regolamento dei rifiuti, a spese dei proprietari evidenziando che i proprietari residenti potranno conferire i rifiuti differenziati c/o il centro di raccolta di via Parma;
- 3) che in caso di inottemperanza alla presente Ordinanza, il Comune si riserva di provvedere allo sfalci d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

- 4) che ai trasgressori accertati sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dalle vigenti disposizioni (da un minimo di € 25,00 fino a un massimo di € 500,00, determinata in base alla legge n. 689 del 4/11/81);
- 5) la responsabilità del mancato rispetto della presente Ordinanza Sindacale sarà imputata agli autori delle inadempienze, ed in caso di loro mancata identificazione, verrà addebitata a coloro che risulteranno avere titolo di proprietà e/o specifico cointeresse/disponibilità d'uso o responsabilità di custodia delle aree ove saranno riscontrate le inadempienze stesse;
- 6) che i soggetti incaricati del controllo della presente Ordinanza sono il Comando di Polizia Locale e i referenti del Servizio Ambiente - Verde - Energia, oltre ai competenti servizi dell'A.T.S. Milano Città Metropolitana;
- 7) che avverso alla presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni (sessanta) dal giorno di scadenza della pubblicazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n° 104/2010, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, contro atti definitivi e per i soli motivi di legittimità, entro 120 giorni (centoventi) dal giorno di scadenza della pubblicazione o dalla piena conoscenza, ai sensi e per gli effetti del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

DISPONE

- 1) la pubblicazione della presente all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale e sul notiziario Comunale, nonché la diffusione, in estratto, tramite manifesti affissi su tutto il territorio;
- 2) l'invio di copia della presente all'ATS Milano Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria, al Comando di Polizia Locale, Servizio Ambiente-Verde Pubblico-Energia in quanto soggetti incaricati dei controlli di riferimento, nonché alla Regione Lombardia - Direzione Generale Tutela Ambiente, alla Città Metropolitana di Milano - Servizio Polizia Locale, agli Enti territorialmente competenti per le infrastrutture sovracomunali: ANAS; Consorzio Bonifica Villaresi; F.N.M.E; ATM; Società Milano-Serravalle; Parco Gubria.

Paderno Dugnano 14/06/2024

IL SINDACO
Ezio Casati

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)